

STUDIO SULLE PRIGIONI GIAPPONESI
ED IN PARTICOLARE SULLE PRIGIONI
DI POLIZIA DAIYO KANGOKU

testo di NICHOLAS R. COWDERY (*)
traduzione e commento di PAOLO IORIO

IL CONTESTO LEGALE:
GIUSTIZIA PENALE IN GIAPPONE

Le Corti

La Costituzione del 1946 (entrata in vigore nel 1947) ha istituito un governo democratico ed ha confermato la sussistenza del principio di legalità. Esso prevede la separazione dei poteri dello Stato, affidando, secondo l'articolo 76, il potere giudiziario alla Corte Suprema e alle Corti inferiori. La Corte Suprema è competente, tra le altre cose, sia sulla disciplina interna delle Corti, sia per l'amministrazione delle questioni giudiziali. Essa può, inoltre, delegare alle Corti inferiori il potere di redigere le proprie norme di procedura (art. 77).

Le norme di procedura penale sono identiche in ogni parte del paese e i processi possono essere instaurati sia dalla polizia che dal procuratore. Essi possono seguire un iter ascendente cioè proveniente dalla *Summary Court* (Corte Sommaria) o dalla Corte Distrettuale fino all'Alta Corte e alla Corte Suprema. I casi che riguardano i minori di età (la maggiore età si raggiunge al compimento dei 20 anni) sono inviati dal procuratore alla *Family Court* prima dell'esercizio dell'azione penale.

Nei casi di minore rilievo si può applicare la procedura dei procedimenti sommari (*ryakushiki tetsuzuki*), per mezzo della quale essi sono decisi dalle Corti sommarie con il consenso del difensore. Attraverso queste procedure, queste Corti definiscono i

(*) Procuratore dello Stato New Wales.

processi senza formalità sulla base dei documenti prodotti, senza udienze pubbliche e possono erogare multe fino a 500.000 Yen. Coloro i quali non sono soddisfatti dell'esito del processo, possono chiedere il processo formale.

Per i casi più gravi, per lo più per i reati "atipici", il processo inizia nelle Corti Distrettuali. I casi di carattere eccezionale, come per esempio un'insurrezione, cominciano nell'Alta Corte. La Corte Sommaria è composta da un solo giudice. La Corte Distrettuale è formata da uno o da tre giudici, a seconda della gravità del reato. L'Alta Corte è formata da tre giudici (ad eccezione di alcuni casi nei quali la corte è formata da cinque giudici).

Gli appelli, avverso la sentenza, possono essere proposti da chiunque è parte nel processo, alla Corte di grado superiore secondo la gerarchia, e possono essere fondati sia su motivi di fatto che di diritto, tanto avverso la condanna che avverso la pena irrogata.

Il diritto a proporre appello alla Corte Suprema è limitato (per esempio per motivi di legittimità costituzionale). Esiste una disposizione di legge, che, sulla base di nuove prove o di circostanze che abbiano potuto viziare la sentenza originale del giudice, (*sai shin*), prevede la possibilità di rifare il processo oltre a prevedere la possibilità di revisione del caso.

Le pene comprendono, in ordine di gravità, la morte (per impiccagione), la reclusione con obbligo di lavoro, la reclusione senza obbligo di lavoro, la multa, la detenzione penale (fino a 29 giorni in una casa di detenzione) e multe di importo ridotto. In mancanza del pagamento di una pena pecuniaria può essere disposta la detenzione in una casa di lavoro.

La professione legale

L'attività legale in Giappone si divide fra giudici, procuratori ed avvocati. Tutti coloro che intendono esercitare l'attività legale, devono obbligatoriamente superare l'esame nazionale dell'Avvocatura al quale partecipano generalmente circa 25.000 aspiranti ogni anno, e la percentuale di coloro che superano tale esame è inferiore al 3%. Essi devono quindi frequentare due anni presso l'Istituto di Ricerca e Pratica Legale. I giudici e i procuratori seguono a questo punto le rispettive carriere. La possibilità di passare da una carriera all'altra, seppur prevista, è poco applicata. Alcuni procuratori divengono giudici ed alcuni giudici e procuratori divengono avvocati. Si può essere nominati giudici o procuratori una volta divenuti avvo-

cati, ma pochi sono stati nominati in questo modo, malgrado i recenti sforzi per incoraggiare tale procedura.

La popolazione del Giappone si aggira circa sui 130.000.000 di persone (Tokyo ne ha circa 14.000.000). Ci sono più di 2.000 giudici, più di 1.100 procuratori, e circa 14.700 avvocati che appartengono alle 52 associazioni di avvocatura locale (solo Tokyo ne ha tre).

Tutti gli avvocati sono membri della JFBA attraverso le loro associazioni locali e i dirigenti della JFBA sono eletti direttamente dagli avvocati. La JFBA è stata creata nel 1949 quando la Legge sull'Avvocatura entrò in vigore. Esiste, inoltre, un Comitato della JFBA per la protezione dei diritti umani, la cui preminente attività negli ultimi anni consiste nella promozione e protezione dei diritti umani.

I giudici e i procuratori fanno parte di una propria comune associazione professionale, chiamata *Hosokai*.

Le prigioni

Ai sensi dell'articolo n. 1 della legge n. 28 del 28 marzo 1908 (la legge sulle prigioni) ancora in vigore e solo parzialmente modificata nel 1949 e nel 1953, le prigioni sono classificate in quattro specie:

- tre tipi per i condannati;
- un quarto tipo “la casa di detenzione” per gli imputati, per le persone detenute a seguito di un'autorizzazione alla detenzione, un'autorizzazione provvisoria alla detenzione oppure un ordine di detenzione o un mandato di arresto (*inchi-jo*), e persone condannate a morte. Vi è una disposizione di legge in forza della quale è possibile per le persone condannate e normalmente detenute nelle predette tre categorie chiedere di esser detenute in una casa di detenzione.

L'articolo n. 1.3 prevede che «la detenzione presso le prigioni di polizia (*daiyo kangoku*) può essere sostituita dalla prigione sempre che la persona sia stata condannata in base ad una sentenza ai lavori forzati o alla reclusione per un periodo di un mese o per un tempo maggiore. Il problema fondamentale è quello del luogo e del periodo di detenzione, in particolare nella fase della pre-incriminazione. Nel 1993, in Giappone, c'erano 116 case di detenzione (il numero è rimasto invariato fino al 1989 ed è aumentato di solo tre unità nel 1980). La media giornaliera della popolazione era di 7.664 (nel 1989 era stata di 7.411).

Diversamente, nel 1992 (l'ultimo anno per il quale le cifre ufficiali sono disponibili) vi erano 1265 *daiyo kangoku* (essendo aumentate di 34 unità nel 1980) con una media di popolazione giornaliera di 5.770.

IL DIRITTO INTERNO

Le prove

Il codice di procedura penale (CCP) prevede che i fatti devono essere provati sulla base degli elementi di prova (articolo 317) e la valutazione delle prove deve essere lasciata alla libera discrezionalità del giudice (articolo 318). L'articolo 38.1 della Costituzione prevede che «nessuno può essere costretto a testimoniare contro se stesso». Secondo il codice di procedura penale, l'articolo 311 dispone che l'imputato ha il diritto di rimanere in silenzio durante il processo e può rifiutare di rispondere alle domande. Se fa delle dichiarazioni spontanee può essere interrogato.

L'articolo 319 dispone che:

«La confessione estorta sotto costrizione, tortura, o minaccia, ovvero dopo un prolungato arresto o detenzione o se esiste il sospetto che essa non sia stata resa volontariamente, non deve essere ammessa come prova». Questa norma attua l'articolo 38.2 della Costituzione.

Inoltre «L'accusato non può essere condannato nei casi in cui la propria confessione, resa in una corte, pubblicamente o no, risulta essere l'unica prova» (articolo 319.2 del CCP che richiama l'articolo 38.3 della Costituzione). La confessione è la consapevole ammissione di colpevolezza di un reato contestato.

L'articolo 322 stabilisce:

«Una dichiarazione scritta dall'imputato o un documento che contiene le sue dichiarazioni, firmato e ratificato da questi, può essere usata come prova contro di lui, qualora la dichiarazione contenga l'ammissione da parte dell'imputato di fatti contrari ai suoi stessi interessi, ovvero se la dichiarazione è stata scritta in circostanze tali da assicurare una particolare credibilità. In ogni caso, nell'ipotesi in cui esista il sospetto che la dichiarazione scritta o il documento contenente l'ammissione da parte dell'imputato di fatti contrari ai suoi interessi, non siano stati assunti volontariamente, non potranno essere usati come prova contro lo stesso imputato. Lo stesso principio vale, nei casi previsti dall'articolo 319, quando la confessione non riguarda un reato grave (*crime*).

2. – Gli atti che contengono le dichiarazioni verbalizzate fornite dall'imputato al tempo dell'istruzione del processo, ovvero al

pubblico processo, possono essere usate come prove nella misura in cui le dichiarazioni appaiono essere state fatte volontariamente.

La dichiarazione di confessione può quindi essere riscritta da un investigatore o da un procuratore, ma contenere in sostanza le stesse dichiarazioni di confessione dell'imputato. Abitualmente la maggior parte di queste dichiarazioni sono ottenute dopo un lungo periodo di interrogatori. Il regolamento della Polizia contiene delle previsioni più dettagliate per i requisiti formali di tali dichiarazioni. Le dichiarazioni scritte assumono, nella procedura penale giapponese, una maggiore valenza rispetto alla tradizione orale del diritto consuetudinario. Le dichiarazioni dei testimoni sono presentate durante il processo, ma solo con il consenso dell'imputato. Se il consenso è negato, il testimone è chiamato a rendere l'esame orale. L'importanza delle dichiarazioni dei testimoni è sottolineata in ogni caso, dall'articolo 321 CCP, il quale dispone che se la testimonianza orale è contraria o completamente differente da una dichiarazione fatta in precedenza a un giudice o a un procuratore, il giudice può (come spesso fa) basarsi su quelle dichiarazioni precedenti.

Ciò contrariamente a quanto avviene nel diritto consuetudinario dove una dichiarazione antecedente ed inconsistente può essere usata per attaccare la credibilità del testimone, ma la dichiarazione precedente non assume valore di testimoniale. Le statistiche ufficiali dimostrano che tra il 1983 e il 1993, la media di ammissione di responsabilità ammontava tra 89.4% e il 95% dei procedimenti penali. La tendenza è aumentata consistentemente al 95% nel 1993, essendo intervenuto un aumento nel 1992, la cui percentuale era del 91.68%.

La procedura

Come in altri paesi le indagini sono portate avanti dalla polizia, in particolare quelle relative alle fasi iniziali. Secondo l'articolo 193 CCP il procuratore può dare alla polizia dei suggerimenti ovvero delle istruzioni. In alcuni casi il procuratore può, autonomamente, anche condurre le indagini. Solo il procuratore può formulare l'accusa per portare gli indagati al processo (incriminazione): questo è il momento in cui gli indagati divengono imputati e il processo inizia formalmente. Di conseguenza, quando la polizia conclude una indagine arrestando l'indiziato, deve riferire i fatti al procuratore che successivamente decide se incriminare o meno, e in caso positivo con quali accuse.

Il presente studio riguarda gli indagati che sono arrestati ovvero sono tenuti in detenzione preventiva (vi sono disposizioni in forza delle quali in certi casi gli indiziati possono essere sottoposti a procedimento a prescindere dal loro arresto). Le persone possono essere arrestate con un mandato emesso dal giudice che deve aver raggiunto la convinzione che esiste «un ragionevole motivo tale da sospettare che la persona indagata abbia commesso il reato (199.2 CCP). Il mandato deve indicare il reato di cui la persona è accusata e deve, inoltre, contenere altre informazioni prescritte dalla legge (art 33 Cost. e 200 CCP). L'arresto di una persona può anche verificarsi senza il mandato, e può essere effettuato dalla polizia o da qualunque cittadino, qualora la persona indagata sia colta nella flagranza o immediatamente dopo la commissione del reato (art. 33 della Costituzione e 212 CCP) ovvero può essere eseguito sempre dalla polizia in alcuni casi di urgenza per alcuni reati di particolare gravità, nelle cui ipotesi il mandato deve essere emesso immediatamente dopo (210 CCP).

Quando l'arresto è effettuato dalla polizia la persona deve essere informata immediatamente dell'accusa, degli elementi di fatto costituenti reato (il mandato le deve essere mostrato: art. 34 della Costit. e 201 CCP) e del suo diritto di nominare un difensore di fiducia (art. 39, 203, 204 del CCP; vedi anche l'art. 34 della Cost.). La nomina di un avvocato di ufficio prevista dall'art. 37 della Costituzione non opera in questa fase del procedimento ma soltanto quando la persona indiziata diventa "accusata" e cioè quando il procuratore esercita l'azione penale portando l'accusato dinanzi alla Corte. Alla persona incriminata deve essere fatto presente che non è tenuta a fare nessun tipo di dichiarazione contro la sua volontà (198 CCP). Le deve essere data inoltre la possibilità di fornire delle spiegazioni e la si deve rilasciare se non vi è ragione di trattenerla (203 CCP). Se la polizia ritiene invece che la persona debba essere trattenuta si verificano i seguenti casi:

1. – Entro le 48 ore dall'arresto la persona indagata deve essere portata davanti al procuratore con tutti i documenti disponibili e con le prove relative al caso (203 CCP), altrimenti deve essere rilasciata. Il procuratore deve, inoltre, informare la persona indagata degli elementi essenziali del reato e del suo diritto di nominare un avvocato di fiducia, le deve quindi fornire la possibilità di spiegare i fatti e ne deve disporre la liberazione quando ritiene che la detenzione risulti non necessaria (204 CCP).

2. – Se la persona indagata è detenuta, entro 24 ore il procuratore (72 ore dall'arresto) deve chiedere al giudice l'emissione di un ordine di detenzione (205 CCP).

Se ciò non avviene e il procuratore non incrimina la persona indagata in questo arco di tempo, quest'ultima deve essere rilasciata. È prevista una certa tolleranza per il ritardo quando questo si sia verificato a causa di eventi di forza maggiore e pertanto inevitabili (206 CCP).

Il giudice deve esaminare il materiale all'udienza prima dell'incriminazione e rendere edotta la persona indagata delle accuse poste a suo carico (sebbene non formalmente proposte) concedendogli la possibilità di fornire delle spiegazioni. Se esistono delle valide ragioni affinché la persona venga sottoposta a misura detentiva deve essere emesso un regolare mandato, altrimenti deve essere rilasciata. Il giudice indica il luogo di detenzione e può ordinare la dispensa dalle visite personali. I ragionevoli motivi per disporre la detenzione dopo l'incriminazione possono essere:

- fondati sospetti che la persona abbia effettivamente commesso il reato;
- mancanza di dimora fissa;
- ragionevoli sospetti che si possano distruggere le prove, ovvero che l'indiziato si dia alla fuga.

Le predette condizioni possono sussistere anche prima dell'incriminazione in aggiunta alle necessità derivanti dalle indagini (che possono assumere particolare importanza). È possibile impugnare la decisione del giudice davanti ad una Corte composta da tre giudici. Il periodo di detenzione in tali casi è generalmente di 10 giorni (o di 15 gg. in casi eccezionali) ma può essere prolungato per un ulteriore periodo se esistono *circostanze inevitabili* (208, 208.2, CCP).

Entro questo periodo di tempo il procuratore deve decidere se incriminare o meno la persona indiziata. In questo caso egli possiede un certo potere discrezionale.

Le statistiche ufficiali dimostrano che tra il 1981 e 1992 la detenzione prima e dopo l'incriminazione è stata disposta dai giudici tra il 99,6 % e 99,9% dei casi nei quali vi era la richiesta del procuratore, (nel 1992, per esempio, ci furono 77.655 richieste e 77.545 ordini di detenzione.)

L'accesso degli avvocati (e dei visitatori) ai detenuti, può essere controllato dal procuratore o da un funzionario di polizia durante il

periodo della detenzione relativa al periodo di indagini, quando «risulta necessario per l'espletamento delle stesse ... considerato però che non è irragionevole tenere l'indiziato sotto controllo quand'anche eserciti i suoi diritti» (39. 3 CCP).

Dopo l'incriminazione l'imputato non può essere tenuto in custodia fino a due mesi a partire dalla data della formulazione delle accuse, periodo che può essere rinnovato mensilmente (60 CCP). Questa situazione può verificarsi nel caso di detenzione presso *daiyo kangoku*.

La libertà provvisoria non può essere concessa prima della formulazione dell'accusa (207 CCP). Le cifre dimostrano che nel 1990 circa il 54,7% degli imputati in attesa di giudizio erano in stato di custodia cautelare. Detta media da quella data è aumentata. Non esiste la giuria popolare come non esiste la fase della udienza preliminare nella quale si dispone il rinvio a giudizio (esiste, tuttavia, una disposizione di legge in forza della quale è possibile rivedere la decisione di non continuare l'azione penale con le accuse formulate. Questa procedura però è solo consigliata).

In Giappone fin dal 1923 vi erano delle norme che prevedevano il processo con la giuria popolare, ma fu sospesa nel 1943 per «ragioni di carattere pratico», e da allora non è stata ripristinata. Il sistema non era simile a quello anglosassone-americano e il giudice aveva il potere di cambiare il verdetto della giuria. I funzionari della Corte Suprema ed alcuni giuristi universitari attualmente stanno studiando la questione del ripristino del processo con la giuria sul modello anglosassone. Si dovrebbe però operare una accurata revisione, tra le altre cose, delle norme sulle prove e sull'oltraggio alla Corte.

FATTISPECIE ESAMINATE

1. – *Ko Toyoshima*

Il prevenuto è stato intervistato il 13 settembre 1994 in presenza del suo avvocato Tadashi Nojima. Accusato di corruzione si trovava in libertà provvisoria dietro versamento di una cauzione di 10 milioni di Yen.

Il suo nominativo è entrato a far parte delle indagini di polizia il 12 febbraio 1994 e dopo tre giorni di accertamenti è stato emesso mandato di cattura nei suoi confronti, che è stato eseguito il giorno successivo. Il 16 febbraio 1994 è comparso dinanzi al Giudice. È

stato detenuto per venti giorni in *daiyo kangoku* presso la stazione di polizia di Kanda.

Portato in una stanza dell'Ufficio del Procuratore Distrettuale Pubblico di Tokyo, per essere interrogato da uno dei procuratori, Sig. Hitoshi Shinpo, è stato fatto sedere e legato alla sedia per i polsi. Improvvisamente il procuratore si alza dalla sedia, gira intorno al prevenuto, che era seduto dall'altra parte della scrivania, e in presenza del suo segretario e di un agente di custodia in servizio al *daiyo kangoku*, solleva un angolo della scrivania e la scaraventa pesantemente sull'avambraccio sinistro del prevenuto che a causa di ciò ha riportato una dolorosa e debilitante ferita con gravi lividi.

Il procuratore aveva più volte chiesto a Toyoshima di rassegnare le dimissioni dall'amministrazione locale della quale il prevenuto faceva parte ma Toyoshima aveva sempre negato la sua colpevolezza. Nei giorni precedenti durante gli interrogatori vi erano stati precedenti episodi di violenza ma senza violenza fisica.

Il 2 marzo, dopo una notte di sofferenza cercando di rinfrescare la sua ferita con la carta igienica imbevuta nell'acqua del water, Toyoshima chiedeva alle guardie della stazione di polizia di Kanda di incontrare il suo difensore. L'Avv. Nojima fu informato telefonicamente alle 9,00 circa del mattino. Il predetto difensore telefonò così al quartier generale della Polizia Metropolitana ove giunse alle 11,00 del mattino per incontrare il suo cliente. L'avvocato fu condotto dal procuratore Shipo e dal suo superiore Izu che in un primo momento gli negò l'accesso tentando di allontanarlo. Le discussioni si protrassero fino al giorno seguente. Il difensore allora minacciò di citare l'ufficio in tribunale se gli fosse stato vietato il colloquio (i difensori sostengono sempre la tesi di impedimento del loro lavoro) e il permesso fu alla fine concesso alle ore 13,00.

Quasi per caso l'avvocato Nojima aveva con sé una macchina fotografica che gli permise di fotografare le ferite riportate dal suo cliente ed in particolare i lividi risultano evidenti nella fotografia. Gli fu riferito di ciò che accadde il giorno prima. Il successivo 3 maggio presentò un'istanza alla Corte, ai sensi dell'art. 179 CCP per la conservazione della prova relativa all'aggressione subita dal suo cliente. L'ordine fu emesso e le foto furono sequestrate da un funzionario della Corte. Finanche il giorno successivo i lividi continuavano a cambiare forma e misura. Fu necessario un mese per guarire dalle ferite.

Fu così intrapresa da Toyoshima un'azione per risarcimento danni contro il procuratore e contro il governo per violazione degli

articoli 195 e 196 del codice penale. Il procedimento contro il governo fu alla fine definito avendo il governo ammesso di aver causato le ferite. Il procedimento contro il procuratore fu conseguentemente ritirato sebbene egli rimanga responsabile in sede penale per aggressione.

Dopo l'episodio di aggressione fu nominato un nuovo procuratore per seguire il caso. Toyoshima sottoscrisse una confessione piuttosto che rifare l'esperienza precedente e il 7 marzo fu accusato formalmente. Il giorno 8 marzo fu trasferito in una casa di detenzione e il 28 giugno 1994 gli fu concessa la libertà provvisoria. La sua ottava comparizione dinnanzi alla Corte avvenne il 21 settembre 1994.

2. – *Una donna straniera*

Questa donna è stata intervistata il 13 settembre 1994 in presenza del suo difensore Kazuyuki Azusawa. Il 2 aprile 1990 fu arrestata a casa sua e fu accusata di aver condotto, per un corrispettivo di 40.000 Yen, una donna in un nightclub di Tokyo al fine di farla prostituire. Tale comportamento è contrario alla legge sulla Stabilizzazione dell'Impiego e prevede per la sua violazione una pena fino a un massimo di 10 anni di reclusione. Invero la prevenuta non aveva portato la donna nel nightclub (ma in effetti l'aveva incontrata in quel luogo) e non era a conoscenza che in quel locale si facesse della prostituzione. Essa fu detenuta in un *daiyo kangoku* alla stazione di polizia di Kikuyaboshi in una cella di 10 metri quadri con altre cinque donne. La cella conteneva una toilette ma non il lavabo. Era possibile disporre di acqua da una tanica. Nella cella i movimenti erano limitati ma non era vietato parlare e le donne erano sotto continuo controllo. Alle stesche non era nemmeno concesso di portare un fiocco nei capelli e dovevano pulire a mano la cella ogni giorno, senza attrezzi. Era concesso un periodo di tempo di trenta minuti ogni giorno per "esercizi fisici" all'esterno in un cortile di 10 mq e una brevissima doccia ogni settimana. Per colazione veniva dato del riso, pane per il pranzo e riso con pesce o carne tritata con un po' di frutta per cena. Ogni altra cosa da mangiare poteva esser servita se il detenuto aveva la disponibilità economica. Nessun tipo di lettura era permessa. Il giudice aveva imposto una condizione alla sua detenzione: che lei non ricevesse visite, a parte suo marito che l'ha potuta incontrare una volta in venti giorni.

Durante la detenzione la donna ha ripetutamente chiesto di un avvocato e di contattare un funzionario consolare del suo paese.

Questo è stato rifiutato perché la polizia diceva che gli avvocati erano costosi anche se poi le consegnarono una lista di avvocati scritta in giapponese (lingua che lei non conosceva). Tutti i documenti mostrati erano scritti in giapponese. Quando comparve dinnanzi al giudice le fu detto che la lista degli avvocati era visionabile in un libro e quando lei chiese di visionare il libro le fu risposto che non v'era una copia disponibile.

Dopo l'arresto, il 2 aprile fu interrogata per più di sei ore. Il 3 aprile fu interrogata nuovamente. Durante l'interrogatorio molti poliziotti affollavano la stanza e gridavano contro di lei. Non vi furono però episodi di violenza fisica. Le fu detto ripetutamente che se avesse sottoscritto una confessione avrebbe potuto avere un difensore e ricevere visite. Il 4 aprile comparve di nuovo dinnanzi al giudice dal quale fu interrogata per un'ora.

Dopo nove giorni di infruttuosi interrogatori la polizia la mise in contatto con il Consiglio dell'Ordine Forense di Tokyo che nominò il Sig. Azusawa.

In varie occasioni fu negato l'accesso al predetto difensore sostenendo pretestuosamente che la polizia la stava interrogando. Invero veniva portata in una stanza ma non le veniva posta alcuna domanda. L'avvocato presentò allora un'istanza al giudice che permise un colloquio di circa un'ora.

Le fu permesso di mandare una lettera al suo console, lettera che fu affrancata e impostata sei giorni dopo il giorno in cui fu scritta. Il giorno dopo che il console ricevette la lettera, la prevenuta è stata liberata (21 aprile). Il 7 maggio successivo il procuratore decise di non esercitare l'azione penale contro la donna.

3. – *Yukio Saito*

Il Sig. Saito è stato intervistato il 13 settembre 1994 in presenza del suo difensore Masayoshi Aoki.

Nell'aprile del 1955 partecipò ad una rissa di ubriachi con altri suoi amici. La polizia fu avvertita ma il caso non ebbe alcun risvolto penale.

Il 1° dicembre 1955 Saito fu arrestato a Tokyo a seguito di un ordine di arresto emesso per aggressione aggravata relativa al fatto predetto. Fu condotto in treno di notte alla stazione di polizia, al nord del paese a Matsuyama Town, prefettura di Miyagi. Un giorno più tardi fu portato ad una più grande stazione di polizia. Il giorno dopo fu portato dinnanzi ad un giudice e fu emesso contro di lui un ordine di arresto. Il giudice non gli disse del suo diritto al silenzio e

del diritto a consultare un difensore. Durante quei tre giorni e successivamente fu interrogato non per la rissa predetta ma per un incendio e una strage di una famiglia di quattro persone, fatto che era avvenuto in Matsuyama Town il 18 ottobre 1955.

Non gli fu detto del diritto di non dire nulla e del diritto di poter aver un difensore anche se gli fu detto che poteva averne uno se avesse confessato. Fu tenuto in una cella da solo fino al momento in cui un collaboratore della polizia, che affermava di avere esperienza col sistema giudiziario, fu messo nella sua stessa cella. Dopo un giorno o più i due detenuti parlavano liberamente e il suo compagno di cella gli disse che sarebbe stato meglio se avesse confessato e poi successivamente avrebbe ritrattato in tribunale. Dopo ulteriori interrogatori Saito decise di seguire il consiglio del suo compagno. I poliziotti gli posero delle domande suggestive e lui rispose loro le cose che volevano sentire. Lui non era al corrente dei fatti del 18 ottobre 1955 tanto da provocare non poche difficoltà. Per esempio la polizia disegnò un grafico della casa e gli veniva chiesto dove era localizzato il fuoco. Vi furono inutili tentativi fino a che lui finalmente indicò un posto vicino al reale luogo ove era scoppiato l'incendio e la polizia accettò e verbalizzò. La polizia allora formalizzò una dichiarazione e gliela lesse e Saito la firmò e la ratificò all'ultima pagina. Le sue condizioni di detenzione cambiarono quella stessa notte.

Gli fu permesso di fumare e di ricevere caramelle. Gli fu permesso di fare un bagno, cambiare vestiti, fare esercizi fisici e ricevere visite. Fu allora accusato formalmente per i predetti fatti di ottobre.

Saito ritirò la sua confessione e si lamentò circa la condotta tenuta dal collaboratore. Negò così la colpevolezza. Le registrazioni della polizia di quei fatti rimasero nascoste per qualche tempo. Il 16 dicembre 1955 fu trasferito ad una casa di detenzione lontana 200 mt. Fissato il processo fu condannato il 29 ottobre 1957 alla pena di morte. La sua confessione era tra gli elementi di prova a carico sebbene lui negasse la colpevolezza. La Corte Suprema rigettò l'appello in data 1° novembre 1960. Un secondo ricorso, basato sul materiale della polizia che era stato precedentemente dichiarato inutilizzabile, nel quale chiedeva di rifare il processo, ebbe esito positivo. I documenti contenenti la ritrattazione della confessione e i cambiamenti delle dichiarazioni confessorie dimostravano che la polizia aveva manipolato la confessione. I fatti ammessi dal Saito risultavano non corrispondenti alla realtà. In tutto il fascicolo del procuratore mancava il materiale che avrebbe provato l'innocenza del Saito. In data 11 luglio 1984 fu liberato dopo quasi 29 anni di carcere.

Saito ritiene che se non fosse stato portato in *daiyo kangoku* e sottoposto a pressioni non avrebbe sottoscritto una confessione non corrispondente alla realtà. Ora ha diritto ad un risarcimento di 7.000 Yen per ogni giorno di detenzione oltre al danno morale e psichico sofferto, per il quale intenterà autonoma azione giudiziaria.

Durante la sua detenzione Saito imparò a disegnare e dipinse un gran numero di quadri ritraenti detenuti cinesi, poi assolti, disegni che attualmente pendono nella sede del Consiglio Nazionale Forense Giapponese.

4. – *Kasumi Yoshida*

Questa donna è stata intervistata a Kashiwa il 14 settembre 1994 in presenza del suo difensore Yuichi Kaido.

La sig.ra Yoshida è una contadina vedova di un uomo che morì subito dopo essere stato arrestato. Il 15 dicembre 1974 suo marito di 43 anni e senza problemi di salute fu arrestato in un seggio elettorale e accusato di voto di scambio in violazione della legge elettorale. Fu portato alla stazione di polizia di Tsuchiura. Una persona che aveva assistito all'arresto informò del fatto la sig.ra Yoshida che andò tre volte alla stazione di polizia per cercare di vedere suo marito ma le fu vietato l'accesso perché le indagini erano ancora in corso. La preoccupazione della moglie era giustificata dal fatto che suo marito aveva più volte minacciato di suicidarsi per la vergogna di essere stato arrestato, abitando in un piccolo paese ove il numero dei procedimenti penali era molto ridotto. Alle 7,08 della sera del 19 dicembre 1974 si morse la lingua (comunemente si crede che questo sia uno dei modi per suicidarsi anche se poi nella pratica è raro che ciò accada). Invece di legare un asciugamani intorno alla sua bocca ancora aperta, che gli avrebbe impedito di mordersi ancora una volta, la polizia avvolse un panno intorno ad un bastoncino e lo conficcò in bocca e nella gola. Le sue condizioni si aggravarono e alle 7,45 fu ricoverato al più vicino ospedale. Un poliziotto portò la moglie all'ospedale. Suo marito rimase in stato di incoscienza malgrado le misure di emergenza operate e il 20 dicembre 1974 morì per soffocamento. Il malcapitato aveva una ferita alla lingua relativamente piccola.

La vedova passò anni per cercare di scoprire cosa fosse successo non avendo avuto nessuna risposta dalle autorità. Ella avvicinò poliziotti, il Ministro della Giustizia, avvocati e associazioni forensi incontrando persino quattro dei poliziotti che si trovavano nella *daiyo kangoku*. Alla fine nell'ottobre 1983 su segnalazione del 2°

Consiglio dell'Ordine Forense di Tokyo conobbe l'Avv. Kaido che iniziò un'indagine. Nel 1984 iniziò un'azione di danni e il 30 marzo 1994 la Corte Distrettuale di Mito emise una condanna per danno morale di 2,4 milioni di Yen in favore della famiglia Yoshida. Il processo ora pende in appello alla Alta Corte. L'attrice ha avuto ragione per il fatto che la polizia ha ritardato nel soccorso e nel trasferimento all'ospedale. Il secondo motivo di ricorso, e cioè di aver impedito alla moglie di incontrare il marito, che forse nel vedere la moglie avrebbe desistito dall'atto inconsulto, è stato rigettato.

La prefettura di Ibaragi sosteneva nelle sue difese che non vi era nessun obbligo di fornire l'assistenza medica ai detenuti: tale tesi sembrerebbe esser contraria a quanto sostiene l'Agenzia Nazionale di Polizia. Nelle *kaiyo kangoku* si sono verificati altri tre casi, simili a quello in esame, di suicidio per mancanza del pronto intervento medico. Uno dei tre, occorso in Kyushu nel 1989, era uguale a quello in esame ma il bastoncino aveva perforato la gola e il detenuto era morto immediatamente. Negli altri due casi la polizia non era intervenuta prontamente. Nelle *daiyo kangoku* non vi è un presidio medico fisso e le proposte legislative in corso sono ancora insufficienti per assicurare assistenza medica ai detenuti in caso di bisogno.

5. – Toshio Noguchi

È stato intervistato il 16 settembre 1994 in presenza del suo difensore Yasuhiro Yoshimine.

Il 16 novembre 1988 una donna e il suo giovane figlio venivano assassinati nel loro appartamento di Ayase, Adachi Ward in Tokyo, apparentemente da rapinatori che avevano compiuto altresì atti vandalici. Si suppose che il crimine fosse stato compiuto tra le due e le tre del pomeriggio. E poiché il tempo passava, aumentava per la polizia il bisogno di risolvere il caso.

Il 24 aprile due giovani di 16 anni, A e B, furono portati *spontaneamente* alla stazione di polizia di Ayase. A fu rilasciato alle 11 di sera dopo essere stato interrogato e gli fu detto di non dire ai suoi genitori dove fosse stato durante quelle ore. Dopo essere stato interrogato in una stanza separata B fu ricondotto a casa dalla polizia alle due di notte. Il 25 aprile la polizia prelevò ancora una volta A e B per portarli in due diverse stazioni di polizia (A in Senju e B a Nishi-Arai) al fine di procedere ad un ulteriore interrogatorio.

Lo stesso giorno del 25 aprile Nogushi (C) un ragazzo di 15 anni che lavorava presso una lavanderia industriale, fu portato *sponta-*

neamente alla stazione di polizia di Minami Senju. Aveva risposto alla polizia che il giorno del fatto era rimasto da solo e che non era mai stato sul luogo del delitto.

I tre ragazzi alla fine resero confessioni non vere e tutti e tre furono arrestati alle 10,50 della sera (che era il momento iniziale per calcolare il periodo di detenzione preventiva). Fin dal primo momento a nessuno dei tre fu detto che avevano diritto ad un avvocato. Era stato loro detto che non era necessario dire alcunché a meno che essi lo desiderassero.

I sospetti della polizia si basavano su due fatti:

1) A aveva conosciuto le vittime e due giorni dopo l'assassinio i tre erano stati visti sul luogo del delitto.

2) I ragazzi frequentavano una scuola a Adachi Ward e spesso dopo aver marinato la stessa essi si recavano a casa di B. Durante l'interrogatorio A fu colpito con una riga e gli fu detto che B e C avevano confessato. La polizia gridava contro di lui e lo percosse al viso, lo tiravano per i capelli e la testa fu sbattuta contro il muro e gli si mostrò la foto del ragazzo morto.

A B fu detto che A e C avevano confessato e avevano ammesso che lui era stato sul luogo del delitto. Alla fine domande insidiose lo portarono ad ammettere che i tre avevano discusso tra loro della rapina.

C fu minacciato con i pugni, gli si gridava contro e gli fu detto che B e A avevano confessato. Gli dicevano che erano stanchi delle sue bugie impedendogli di dire ciò che voleva. Gli fu detto di disegnare un grafico della casa e di indicare dove il delitto era stato commesso ma lui non era in grado di fare ciò. Fu interrogato per 16 giorni per 7 ore al giorno (dati avuti successivamente dai verbali della polizia). Non ebbe contatti con l'esterno fino a quando un avvocato, nominato dalla sua famiglia, lo visitò dopo 10 giorni dall'arresto.

Il 27 aprile C fu portato dinnanzi al giudice. L'udienza durò 20 minuti. V'è da dire che fino a quel momento il procuratore aveva incontrato il ragazzo il giorno dopo il suo arresto e successivamente altre tre volte. Il 16 maggio fu portato dinnanzi al Tribunale dei Minori e inviato presso un centro di reclusione minorile. Dopo quel momento non furono eseguiti più interrogatori. Un momento più tardi negò la sua colpevolezza al procuratore e al giudice dell'udienza che doveva decidere la emissione di misura cautelare. Quando ritornò alla stazione di polizia fu percosso per aver mentito. Ancora una volta ammise la sua colpevolezza e nella cella tentò il suicidio.

Il 29 maggio furono nominati i difensori per tutti e tre i ragazzi che continuavano a negare le loro responsabilità. Il 5 giugno si ebbe la prima udienza relativa all'imputato A dinnanzi al Tribunale dei Minori (*Family Court*). Durante la udienza i ragazzi misero in evidenza il trattamento subito durante la detenzione e vennero sentiti due agenti di polizia. Furono prodotti i verbali degli interrogatori e fu anche ammessa prova a discarico in sostegno dell'alibi fornito dall'accusato B. Il giorno 8 giugno fu riferito ai difensori che il giorno successivo si sarebbe tenuta l'udienza in prosieguo. Il 9 di giugno il giudice ordinò la liberazione dei ragazzi decidendo che nessun'accusa poteva esser portata contro gli stessi. Il 12 settembre il giudice depositò la decisione nella quale possiamo leggere il seguente passaggio:

Consegue da ciò che allo stato esistono ancora molti dubbi sul contenuto delle confessioni dei ragazzi. A questa Corte ciascuno dei tre ha lamentato indagini non corrette della polizia e che i ragazzi sono stati impauriti dalla polizia stessa. Inoltre quando sono stati interrogati essi avevano tra i 15 e i 16 anni. È possibile perciò affermare che essi hanno riferito le cose che gli volevano far dire. Considerati i fatti in questa ottica, anche se si considera che essi confessarono non soltanto al procuratore ma anche al giudice del Tribunale dei Minori, non si può affermare alcun collegamento tra i ragazzi e il delitto commesso non potendosi basare esclusivamente sulle confessioni.

La presente vicenda è stata oggetto di varie pubblicazioni in Giappone.

L'avv. Yoshimina che ha patrocinato molti processi con imputati minorenni ha fatto sapere che nelle *daiyo kangoku* ogni anno sono detenuti circa 10.000 minorenni per un totale di 200.000 processi penali. Di questi tra le 200 e le 500 sono definiti con assoluzioni. Nella città di Tokyo vi è soltanto un centro di detenzione per minorenni che una volta arrestati vengono portati sempre nelle *daiyo kangoku*.

COMMENTO

Le visite alle persone intervistate sono state eseguite da Nicholas R. Cowdery Q.C., Presidente della Commissione dei Diritti Umani della International Bar Association. Il Sig. Cowdery, che ha molti anni di esperienza nell'avvocatura, è Procuratore Capo dello Stato

del New South Wales. A seguito della sua missione, sponsorizzata dall'I.B.A. e dalla Commissione Internazionale dei Giuristi, il Sig. Cowdery ha espresso lamentele al Governo Giapponese e all'Agenzia Nazionale della Polizia. Alcune istanze politiche giapponesi hanno espresso tutto il loro disappunto per la esistenza delle *daiyo kangoku*, luogo di detenzione gestito dalle autorità di polizia. Il problema va ricercato nella carenza delle case circondariali. L'Agenzia Nazionale di Polizia si difende inoltre sottolineando il carattere episodico dei fatti denunciati. Al contrario v'è da sottolineare che i casi riportati dal Sig. Cowdery sono alcuni soltanto di tanti altri non denunciati per paura di azioni di ritorsione da parte della polizia, che continua a esercitare un potere non più consono ad un paese sviluppato come il Giappone, ove in episodi come quelli riportati si continuano a violare le Regole Minime del Trattamento dei Detenuti e la Carta dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite.

Il progresso economico non sempre viaggia a pari passo del progresso dell'amministrazione della giustizia.